

Oggetto: Risposta al quesito inviato dal Socio Antonio Messina in data 27/04/2020

In relazione al Punto 2 all'Ordine del Giorno:

1) Perché dal Bilancio 2018, e anche nel Bilancio 2019, non viene più indicata la spesa sostenuta per le valutazioni sociali (informazione presente nei bilanci 2015, 2016 e 2017, distinta fra rimborsi, spese per la formazione e spese assicurative)?

Dopo le sperimentazioni iniziali (Ricerca ALTIS/Università Cattolica di Milano sull'impatto sociale del 2014) e i vari approfondimenti sull'impianto teorico generale (per i quali rimandiamo alle descrizioni del Bilancio Integrato 2018), la Banca è giunta all'attuale impostazione della Valutazione di Impatto Socio-Ambientale (ex valutazione sociale) gestita mediante la Piattaforma del Credito.

E' stato definito un nuovo processo di valutazione che coinvolge non solo i valutatori sociali ma anche gli addetti fidi, i responsabili culturali d'area ed, in ultima istanza l'ufficio Impatto e VSA della banca (vedasi pagine 72 e 73 bilancio integrato 2019).

A fronte di questo nuovo processo diminuisce di significato il riferimento economico alla sola categoria dei valutatori sociali e pertanto, anche a seguito di una rivisitazione dei testi e dei contenuti della sezione dedicata alla rendicontazione socio-ambientale, avvenuta nell'anno della loro prima certificazione da parte di un soggetto esterno qualificato (Kpmg S.p.A), a partire dal bilancio 2018, non è più stata riportata l'informazione sui costi sostenuti per le valutazioni sociali (ma solo il loro numero).

L'informativa sulla spesa dei valutatori sociali non è richiesta dalla normativa civilistica per la redazione dei bilanci nè dai principi di riferimento utilizzati per la rendicontazione socio-ambientale.

2) Qual è stata la spesa per i valutatori sociali nel 2019?

La spesa sostenuta nel 2019 per i soli valutatori sociali ammonta in totale a euro 24.690:

- Rimborsi spese per euro 12.656
- Polizza infortuni per euro 6.750
- Formazione per euro 5.284

Questi importi si riferiscono solamente ai costi diretti e non includono la valorizzazione delle ore di lavoro dedicate dagli RCA della banca e dall'ufficio VSA per lo svolgimento della formazione dei valutatori.

3) Qual è il motivo della partecipazione di BPE in una società di riabilitazione fisica (Viktor)?

La partecipazione nella società Viktor Srl, come quella in Verde21 Srl, rientrano nel progetto della banca di sostegno delle iniziative di equity crowdfunding avviato nel 2018.

Questo progetto, nato nel 2018 nelle more dell'iter dell'avvio operativo (conclusosi a fine 2019) di un fondo chiuso da parte di Etica Sgr quale strumento più idoneo ad assumere questo tipo di

ruolo istituzionale, consentì di proseguire la sperimentazione in questo ambito con piattaforme di crowdfunding che ponevano la banca come soggetto di appoggio per la raccolta, promozione comune di progetti, investimento o concessione del credito.

Nel 2018 la banca individuò un plafond di euro 100.000 (utilizzato per un totale di euro 40.000) dedicato a sostenere l'assunzione di partecipazioni tramite investimento nel capitale di imprese che avessero lanciato offerte tramite portali di equity crowdfunding, assumendo come banca il ruolo di investitori qualificati.

Il Consiglio di Amministrazione, oltre al plafond economico, indicò i seguenti requisiti minimi per assumere tali partecipazioni:

- offerte promosse tramite portali di equity crowdfunding che hanno sottoscritto un accordo di collaborazione con la banca;
- campagna di raccolta appoggiata su banca etica;
- progetto e impresa offerente con esito positivo di valutazione Esg e valutazione economico-finanziaria secondo l'iter previsto dalle disposizioni operative;
- acquisizione del parere positivo della Commissione Partecipazioni e Relazioni Internazionali.

4) Premesso che anche nel Bilancio 2019 si espongono due criteri differenti per definire la retribuzione massima, qual è il criterio seguito da Banca Etica?

La Banca segue e risponde ad entrambi i rapporti, in primis il criteri rapporto retribuzione minima/massima che è più stringente. E' stato inserito anche quello retribuzione media/massima in quanto citato dal TUB (art. 111 bis) per definire i soggetti della finanza sostenibile (e noi rispondiamo pienamente - vedi i dati riportati nel bilancio integrato), ma di per sé è meno vincolante. Quindi possiamo affermare che la soddisfazione del primo criterio più stringente, comporta la soddisfazione di entrambi

Il criterio meno stringente è stato riportato in quanto previsto dalla normativa.

Cordiali saluti

Padova, 11 maggio 2020

Per il Consiglio di Amministrazione
La Presidente Anna Fasano